Irigom
INDUSTRIA RICICLAGGIO GOMMA

IRIGOM SRL
Industria Riciclaggio Gomma
S.S. Appia km 636+700
74016 MASSAFRA (TA) - ITALY

Telefono e Partita Iva
TEL +39 099 880 51 30
FAX +39 099 661 40 13
C.F./P.IVA: 01808530743

Web, Email & Pec
www.irigom.it
irigom@irigom.it
irigom@pec.irigom.it

Massafra (TA), 1 febbraio 2021

Prot.32/2021/ad

Spett.le **Provincia di Taranto**
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Spett.le **Comune di Taranto –** *Direzione Ambiente – Salute Qualità della Vita*
PEC: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **SUAP Taranto**
PEC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia** – *Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali*
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Regione Puglia** – *Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica*
PEC: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003362/2021 del 02/02/2021
Firmatario: STEFANO MONTANARO

Spett.le **Regione Puglia**
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PEC: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **ARPA Puglia** – *Dap Taranto*
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **ASL TA/1** – *Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica*
PEC: dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **Vigili del Fuoco** – *Comando Provinciale di Taranto*
PEC: com.taranto@cert.vigilfuoco.it

Spett.le **Consorzio ASI di Taranto**
PEC: protocolloasitaranto@pec.it

Spett.le **Acquedotto Pugliese S.p.A.**
PEC: mat.taranto@pec.aqp.it

Spett.le **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Ufficio delle Dogane di Taranto
PEC: dogane.taranto@pec.adm.gov.it

Oggetto: Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10, c. 1, della L.R. 11/2001, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 1, del D.Lgs. 152/2006 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto di un "Impianto per lo stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi" denominato "RV (Recupero e Valorizzazione)" (codice IPPC 5.3.b.2 – 5.3.b.4) e sito in Taranto alla Via Ariosto, 2 nell'area industriale del Comune di Taranto all'interno della perimetrazione "Piccole e Medie imprese strada per Statte" del Consorzio ASI di Taranto.

Riscontro alle osservazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi del 26/01/2021.

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente, siamo a riscontrare nel merito le osservazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi il 26/01/2021, presieduta dalla Provincia di Taranto in qualità di autorità competente, ed a trasmettere la documentazione e le informazioni aggiuntive ivi richieste.

Gli allegati alla presente sono disponibili per il download al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1E4PXkcoC6Q55oWNilJgrvgK2H1wcyo56/view?usp=sharing

Distinti saluti.

IRIGOM S.r.l.
Presidente del C.d.A.
Avv. Stefano MONTANARO

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

1. "Relazione Paesaggistica" (Rev. 01 del 01/02/2021) di cui all'art. 92 delle NTA del PPTR;
2. Nota del 13/07/2012 (Prot. n. 20770/TRI/VII) del MATTM;
3. Mappe di isoconcentrazione;
4. Revisione degli elaborati tecnici progettuali del sistema di gestione delle acque meteoriche;
5. Visure storiche delle Particelle catastali nn. 740 e 741, Foglio di mappa n. 202.

Risposta al Parere della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

1 Relazione Paesaggistica aggiornata per Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

Come richiesto, si trasmette in allegato alla presente la versione aggiornata della "Relazione Paesaggistica" (Rev. 01 del 01/02/2021) di cui all'art. 92 delle NTA del PPTR, integrata con i contenuti relativi alla puntuale verifica:

1) della compatibilità dell'intervento rispetto a tutti gli obiettivi del PPTR (gli obiettivi generali di cui all'art. 27 delle NTA del PPTR, gli obiettivi specifici di cui all'art. 28 delle NTA del PPTR e gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, riportati nella sezione C2 della scheda d'Ambito "Arco Jonico tarantino");
2) del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'Ambito "Arco Jonico tarantino".

Riscontro al Parere del Comune di Taranto Direzione Ambiente – Salute e Qualità della vita (Prot. n. 0009782/2021 del 26/01/2021)

2 Parere in merito ai criteri localizzativi

Con riferimento al Parere del Comune di Taranto Direzione Ambiente – Salute e Qualità della vita (Prot. n. 0009782/2021 del 26/01/2021) si riscontra quanto riportato di seguito.

All'uopo, si trasmette in allegato alla presente la Nota del 13/07/2012 (Prot. n. 20770/TRI/VII) del MATTM di restituzione agli usi legittimi dell'area di intervento in questione.

2.1 Industrie insalubri

Secondo quanto previsto dall'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*T.U.LL.SS. – Testo Unico delle Leggi Sanitarie*) le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti possono essere suddivise in due classi:

1) industrie insalubri di 1ª classe: devono essere collocate lontano dalle abitazioni e isolate nelle campagne salvo che l'industriale che la eserciti provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato;
2) industrie insalubri di 2ª classe: possono essere ubicate in vicinanza dei centri abitati a condizione che siano adottate speciali cautele per il vicinato.

A tal fine, si fa presente che la IRIGOM S.r.l. (Proponente) in sede di istanza di avvio del procedimento di PAUR di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 ha richiesto regolarmente il previsto Parere del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 e dell'art. 29-quater, c. 6, del D.Lgs. 152/2006.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali e sono elencate specificamente nel D.M. 5 settembre 1994 (*Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie*).

Un'industria che rientra nell'elenco è insalubre *ex lege*, infatti, come ha precisato la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, *"l'indicazione del decreto ministeriale non ha valore indiziario di potenziale insalubrità dell'attività considerata, superabile da un diverso accertamento concreto, ma mira a individuare con certezza le specie di attività riconducibili alla categoria delle industrie insalubri"* (cfr. Consiglio di Stato 18 marzo 2020, n. 1923 e 19 marzo 2007, n. 1307).

L'impianto in progetto, come riferito nel Parere comunale, rientra al n. 100 *"Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento"* lettera B) *"Prodotti e materiali – fasi interessate dell'attività industriale"* delle Industrie di Prima Classe.

Lo stesso art. 216 riporta che: *"Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato."*.

Come noto, il sito oggetto di intervento è ubicato a circa 120 metri dalla perimetrazione del centro abitato del Comune di Taranto, oltre il raccordo della Strada Statale 7 con la Strada Statale 106 ed oltre le cosiddette "collinette ecologiche" appositamente predisposte a suo tempo per separare l'area industriale dal Quartiere Tamburi di Taranto.

Inoltre, vi sono stati piantumati alberi di alto fusto che, congiuntamente alla morfologia delle collinette, costituiscono di fatto una efficace barriera ambientale a rumore e polveri.

Pertanto, nel seguito saranno sintetizzate alcune precisazioni che si ritrovano nello Studio di Impatto Ambientale, volte a dimostrare che l'esercizio dell'impianto non recherà alcun "nocumento" alla salute pubblica, visti lo scarso impatto emissivo, la distanza dal centro abitato, la posizione sottoposta del sito rispetto al tessuto urbano limitrofo e la barriera ambientale di cui sopra.

Tutte le operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto saranno realizzate esclusivamente all'interno dei capannoni presenti mentre le tettoie esterne, ove saranno depositati rifiuti e/o materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto (*End of Waste*), saranno chiuse anche da murature su tre lati.

All'interno dei capannoni C1 e C2 saranno installati degli idonei impianti di aspirazione e trattamento aria asserviti alle linee di produzione ovvero alle linee di selezione dei rifiuti e produzione del CSS, alla linea di trattamento RAEE e alla linea di recupero delle materie plastiche.

In corrispondenza delle bocche di carico delle macchine trituratrici, dei nastri trasportatori (in particolare quando sono presenti salti di materiale), delle presse, dei vagli balistici e su tutti quei punti ove è possibile che si generino emissioni si procederà alla loro captazione.

L'aria aspirata, mista alle polveri, prima dell'immissione in atmosfera sarà avviata ai sistemi di trattamento aria che, come riportato dai costruttori nelle schede tecniche, avranno un'efficienza di abbattimento del 99%.

Inoltre, si ribadisce che la IRIGOM S.r.l., nell'ambito dell'iter autorizzativo in corso, ha già rinunciato alla gestione dei rifiuti urbani e che in ogni caso l'impianto gestirà esclusivamente rifiuti speciali privi della frazione organica ovvero rifiuti non putrescibili e/o biodegradabili.

Infatti, tali tipologie di rifiuti devono necessariamente essere escluse a monte per non compromettere la qualità dei prodotti finali che si vuole ottenere.

Si ritiene quindi che assolutamente NON possano essere presenti molestie olfattive significative, considerato anche il fatto che i rifiuti saranno stoccati all'interno dei capannoni presenti e/o sotto tettoie esterne chiuse da murature su tre lati e la presenza dei presidi ambientali.

A dimostrazione e verifica di quanto asserito sopra, lo Studio di simulazione di ricaduta al suolo degli inquinanti (Rev. 01 del 18/01/2021), in fase di valutazione da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto, NON ha evidenziato ricadute significative sul Quartiere Tamburi.

Nonostante la ridotta polverosità dei rifiuti trattati e delle lavorazioni e la presenza dei sistemi di trattamento aria con un'efficienza di abbattimento del 99%, lo Studio è stato elaborato assumendo a favore di sicurezza, in via ridondantemente cautelativa, che l'impianto emetta ai camini EC1 ed EC2 un valore di concentrazione massimo di polveri totali PMX pari a 5 mg/m^3 (5.000 µg/m^3), limite massimo desunto dalle BAT.

In aggiunta a tale assunzione cautelativa, ARPA Puglia – DAP Taranto, con Parere Prot. n. 0086993 del 14/12/2020, ai fini della valutazione della conformità dell'impianto agli standard prescritti dal D.Lgs. 155/2010, ha richiesto al Proponente di elaborare lo Studio in questione considerando tutto il PMX come PM10 nonostante la IRIGOM S.r.l. non debba svolgere alcun processo di combustione, utilizzare filler e/o altri processi che possano emettere come inquinante predominante il PM10.

Pertanto, considerare tutto il PMX (particolato totale) come PM10 è cautelativo ma evidentemente ridondante.

Analizzando i dati ottenuti e riportati sulle mappe di isoconcentrazione in allegato alla presente, considerando il solo apporto emissivo dell'impianto (senza alcuna altra fonte emissiva), si evidenzia come nel recettore sensibile Rec6 (Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis") e nel recettore Rec7 la concentrazione media annuale del PM10 è di 0,8 µg/m^3 contro un valore limite annuale di 40 µg/m^3.

Anche il valore limite giornaliero pari a 50 µg/m^3 è abbondantemente rispettato, in quanto nel recettore sensibile Rec6 (Scuola Media Secondaria di I grado "Ugo De Carolis") la concentrazione media giornaliera del PM10 è di 3,9 µg/m^3, nel recettore Rec7 è di 2,0 µg/m^3, mentre verso il Quartiere Tamburi addirittura scende a 0,038 µg/m^3.

Sommando infine l'emissione dell'impianto a quella di fondo dovuta alle attività industriali e antropiche già presenti, si osserva che i valori delle concentrazioni del PM10 NON superano il valore limite annuale pari a 40 µg/m^3, assumendo difatti valori pari a 23 µg/m^3 nei recettori Rec6 e Rec7 e scendendo a 22 µg/m^3 verso il Quartiere Tamburi, ad ulteriore conferma quindi del rispetto dei limiti prescrittivi del D.Lgs. 155/2010 sulla qualità dell'aria nonostante le assunzioni cautelative di cui innanzi.

2.2 Criteri localizzativi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali

2.2.1 Tutela qualità dell'aria

Il documento "PIANO CONTENENTE LE PRIME MISURE DI INTERVENTO PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL QUARTIERE TAMBURI (TA) per gli inquinanti PM10 e Benzo(a)Pirene redatto ai sensi del D.lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2" è un Piano di Azione che riguarda il territorio dei comuni di Taranto e Statte e in particolare l'area del quartiere Tamburi di Taranto, collocato a ridosso dell'importante area industriale caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi e contraddistinta da rilevanti emissioni inquinanti in atmosfera.

Il sito oggetto di intervento è ubicato appunto nell'area industriale di Taranto e la presenza del Piano di risanamento costituisce un fattore "penalizzante" per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti speciali.

Riguardo alla circostanza che il progetto ricada in un'area sottoposta ad un criterio penalizzante da parte del PRGRS, occorre in primo luogo osservare che quest'ultimo non rappresenta un fattore di per sé impeditivo dell'intervento; difatti, il punto 16.2, n. 4), del Piano, si limita ad imporre "*particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate*".

La presenza di detti fattori, peraltro, deve essere oggetto di ponderazione complessiva unitamente alla contemporanea presenza di eventuali fattori preferenziali come, nel caso di specie, la localizzazione all'interno di zona D – Industriale, secondo quanto previsto dal precedente n. 3) dello stesso punto 16.2 innanzi citato.

Di conseguenza, con riferimento alle specifiche sensibilità ambientali oggetto del criterio penalizzante in discussione, si osserva che il Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel Quartiere Tamburi si prefigge di individuare le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno influenzato rispettivamente il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo per il PM10 e il Benzo(a)Pirene rilevati nelle centraline appartenenti alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA), riportando a conformità normativa i valori di qualità dell'aria ambiente per tali inquinanti.

A tale fine, si ribadisce che per l'impianto in questione, data la ridotta polverosità dei rifiuti trattati e delle lavorazioni nonché la presenza dei sistemi di trattamento aria con un'efficienza di abbattimento del 99%, è da escludersi l'emissione degli inquinanti oggetto del Piano (PM10 e Benzo(a)Pirene).

Come argomentato, è prevista l'emissione di Polveri Totali e COV notevolmente al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sicché esso non interferisce con le sensibilità ambientali tutelate dal criterio penalizzante.

Pertanto, per quanto sopra, l'intervento in questione è da ritenersi ammissibile in quanto l'esercizio dell'impianto NON aggrava la qualità dell'aria.

2.2.2 Aree dichiarate "a elevato rischio di crisi ambientale"

La città di Taranto ricade in aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale e pertanto la localizzazione del progetto in questione nell'area industriale di Taranto costituisce un fattore "penalizzante".

L'analisi effettuata nello Studio di Impatto Ambientale porta a concludere che la messa in esercizio del nuovo impianto NON comporta impatti significativi sulle componenti ambientali, considerando anche il beneficio ambientale derivante dalla riduzione di emissione di CO_2, grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico, e dalla riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, grazie al riciclaggio dei rifiuti e al recupero della frazione non riciclabile.

Inoltre, l'impianto avrà una forte valenza strategica per l'area tarantina sopperendo alla nota carenza di impianti di gestione rifiuti del territorio e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di recupero prefissati dalla normativa ambientale vigente.

Il nuovo impianto della IRIGOM S.r.l. si inserisce e risponde alle procedure stabilite dalla cosiddetta "Economia Circolare", ove i rifiuti sono raccolti differenziatamente, selezionati per tipologia e per destinazione, avviati a recupero di materia prima seconda e, per la frazione non riciclabile, avviata a recupero energetico.

Pertanto, verrà osservato quanto stabilisce la gerarchia dei rifiuti che prevede il seguente ordine di priorità: riciclaggio, recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia, smaltimento.

Con l'avvio e la messa a regime delle attività dell'impianto, il ricorso allo smaltimento in discarica sarà sempre più marginale, a meno della residuale frazione estranea non riciclabile e non recuperabile energeticamente.

2.2.3 Tutela dell'ambiente

Il progetto si colloca nell'area buffer del Sito SIC IT9130004 "Mar Piccolo" e tale aspetto costituisce un fattore "penalizzante" ai sensi della localizzazione prevista dal PRGRS.

Occorre precisare che il Proponente per tale ragione ha presentato presso la Provincia di Taranto apposita istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e che in considerazione delle valutazioni effettuate (a cui si rimanda per i dettagli) si ritiene che, anche in considerazione della distanza di 1.800 metri dal Sito SIC, gli impatti su atmosfera, rumore, traffico veicolare possano essere considerati

poco significativi mentre i restanti impatti individuati nello Studio di Impatto Ambientale possano essere considerati irrilevanti.

Conseguentemente, la conclusione favorevole del subprocedimento di VINCA attesterà che l'intervento non interferisce con le sensibilità ambientali tutelate dal criterio penalizzante.

A ciò deve aggiungersi che il progetto prevede la conservazione delle aree a verde presenti all'interno dell'area di intervento, provvedendo all'inerbimento delle stesse e alla piantumazione di specie arboree (tipo Paulownia o similari) che migliorano la qualità ambientale contribuendo all'assorbimento di CO_2.

Il bilancio ambientale del nuovo insediamento risulta positivo poiché prevede la riqualificazione di un sito industriale esistente e la riduzione di emissione di CO_2, grazie al riciclaggio dei rifiuti e al recupero della frazione non riciclabile, l'installazione di un impianto fotovoltaico e la riqualificazione delle aree a verde con specie arboree particolarmente efficaci nell'assorbire anidride carbonica.

2.2.4 Tutela della popolazione

Con riferimento all'aspetto "Tutela della popolazione" è necessario che l'impianto sia ubicato ad una "distanza minima di sicurezza" sia dal limite del centro abitato che da siti sensibili (come ad esempio strutture scolastiche, asili, strutture sanitarie con degenza, case di riposo); il non rispetto di questa distanza minima comporta un criterio "escludente" alla realizzazione dell'impianto.

L'impianto è ubicato a circa 120 m in linea d'aria dalla perimetrazione del centro abitato del Comune di Taranto, come da Pianificazione Comunale approvata.

Nel raggio di 1 km sono presenti i seguenti siti sensibili:

- Scuola media secondaria di I grado Ugo De Carolis (200 m);
- IC "Vico-De Carolis" plesso G. Deledda (300 m);
- Casa di Cura ex "San Camillo" (950 m).

Occorre, altresì, sottolineare che il PRGRS non specifica in modo generalizzato le distanze minime da rispettare nei confronti dei siti sensibili, ma esige una valutazione effettuata sul caso concreto.

A questo scopo, il PRGRS impone la redazione di uno studio di approfondimento sulle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominati, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo e la quantità dell'emissione; la scelta finale ricadrà sulle zone che garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti dalla normativa vigente.

Come indicato nel precedente paragrafo 2.1 è stato già effettuato uno Studio previsionale di simulazione della ricaduta al suolo degli inquinanti in fase di valutazione da parte di ARPA Puglia – DAP Taranto.

Tale Studio, come già precisato meglio innanzi, NON ha evidenziato ricadute significative sul Quartiere Tamburi sia per le emissioni dovute alla sola presenza dell'impianto sia sommate ai valori riscontrati dalle centraline di monitoraggio.

Pertanto, con riferimento a quanto richiamato innanzi e riportato in maniera dettagliata nel precedente paragrafo 2.1, nel caso specifico, le distanze dal centro abitato e dai siti sensibili possono considerarsi "distanze minime di sicurezza" e quindi l'intervento in questione è da ritenersi ammissibile.

Riscontro a quanto osservato da ARPA Puglia in sede di Conferenza dei Servizi del 26/01/2021

1 Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

Con riferimento alla gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, alla luce della contraddittorietà e della scarsa chiarezza del Regolamento Regionale n. 26/2013, con spirito di leale cooperazione ed al solo fine di elidere qualsivoglia obiezione riguardo alla realizzabilità dell'intervento, si riporta qui di seguito una proposta progettuale alternativa secondo le indicazioni emerse in sede di conferenza di servizi, con particolare riferimento alle osservazioni di ARPA Puglia – DAP Taranto.

Nello specifico, secondo quanto si evince dall'art. 4, c. 9, e dall'art. 10, c.1.a, del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 (*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia – attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.*), le acque meteoriche di prima pioggia trattate non possono essere avviate allo scarico nella fogna bianca di competenza del Consorzio ASI di Taranto perché il regolamento cita testualmente "fognatura nera".

Pertanto, in ossequio all'obbligo previsto dall'art. 2, c. 2, del regolamento regionale, si propone in questa sede la modifica del progetto che prevede di avviare a riutilizzo le acque meteoriche di prima pioggia trattate e in subordine, ovvero nel caso il serbatoio di accumulo per il riutilizzo sia pieno, di avviare l'eccedenza delle stesse allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione in trincea drenante.

Considerando che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dell'impianto in questione ricadono nella fattispecie del Capo II del regolamento regionale, ai fini del riutilizzo tali acque saranno soggette al rispetto dei limiti di cui al D.M. 12 giugno 2003, n. 185 (*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*), riportati nella Tab. 1 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale 18 aprile 2012, n. 8 (*Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.Lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art. 1, comma 1, lettera b*).

Si ribadisce che il progetto prevede già l'installazione di n. 3 serbatoi da interro di capacità utile pari a circa 10 m^3 ciascuno per un totale di 30 m^3 da utilizzare per l'accumulo delle acque meteoriche rivenienti dalle coperture non carrabili, destinate al riutilizzo.

Al fine di avviare a riutilizzo anche le acque meteoriche di prima pioggia trattate si è previsto di installare un serbatoio orizzontale fuori terra della capacità di 30 m^3, da posizionare nelle vicinanze del sistema di trattamento delle acque meteoriche.

All'interno dello Studio di Impatto Ambientale è stato stimato per l'impianto un consumo annuo di acque per uso industriale, civile e irriguo pari a circa 8.500 m^3/anno, di cui un quantitativo pari a 6.000 m^3/anno sarà necessario all'impianto di lavaggio delle materie plastiche stimato per eccesso avendo previsto un funzionamento massimo di tale linea di produzione per 24 ore/giorno e 250 giorni/anno.

Pertanto, considerando che nel Comune di Taranto si verificano in media 60 giorni di pioggia ogni anno e il volume totale destinato al riutilizzo pari a 60 m^3 si ottiene un riutilizzo annuo pari a circa <u>3.600 m^3</u>, <u>pari a più del 40%</u> del massimo fabbisogno idrico dell'impianto.

Tale stima dei volumi è stata effettuata valutando la soluzione progettuale quale giusto compromesso tecnico-economico fra il quantitativo di acqua necessario e quello effettivamente riutilizzabile, considerando la discontinuità delle precipitazioni che si concentrano maggiormente nei mesi autunnali e invernali, mentre sempre più raramente nei mesi estivi.

Qualora il serbatoio orizzontale delle acque di riutilizzo dovesse essere pieno, le acque meteoriche di prima pioggia trattate saranno avviate ad un pozzetto di controllo e successivamente saranno scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione in trincea drenante.

Per i dettagli si rimanda agli elaborati tecnici progettuali in allegato alla presente.

2 Restituzione agli usi legittimi

In merito a quanto indicato da ARPA Puglia – DAP Taranto circa la difforme dicitura fra le particelle catastali indicate nella documentazione relativa alla restituzione agli usi legittimi del sito oggetto di intervento e quelle indicate nella documentazione trasmessa nel corso del procedimento amministrativo in corso, si allegano alla presente le visure catastali storiche delle Particelle nn. 740 e 741 del Foglio di mappa n. 202 del Comune di Taranto, <u>dalle quali si evince che esse derivano dal frazionamento della Particella n. 719</u>, richiamata appunto nella documentazione per la caratterizzazione del sito.

Le altre due particelle, la n. 143 e la n. 148, erano già le stesse richiamate nella documentazione in atti.

3 Terre e rocce da scavo

Relativamente al quantitativo previsto di terre e rocce da scavo da gestire a seguito della fase di realizzazione delle opere in progetto, si specifica che i volumi di scavo previsti sono pari a <u>5.815,75 m^3</u>, come riportato nella tabella di cui al punto 3 della ns. Nota Prot. n. 164/2020/ad del 11/12/2020 a riscontro alla Conferenza dei Servizi del 25/11/2020 e nell'elaborato "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo" (Rev. 00 del 10/12/2020).

4 Criteri localizzativi del PRGRS

Come indicato da ARPA Puglia – DAP Taranto, il progetto si colloca in un'area che sotto il profilo della tutela ambientale è ubicata nell'area buffer di 2.000 metri:

- dal limite occidentale dal Sito SIC IT9130004 "Mar Piccolo" (circa 1.800 metri);
- dal limite meridionale dal Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" (circa 750 metri).

Secondo il PRGRS la presenza del nuovo impianto all'interno di dette aree buffer costituisce un fattore "penalizzante".

In merito alla presenza di criteri penalizzanti ed alla presenza del SIC "Mar Piccolo" si rinvia a quanto già esposto al precedente paragrafo 2.2.

In merito all'istituzione del Parco Naturale Regionale "Mar Piccolo" si fa presente che la sua istituzione è stata formalizzata con Legge Regionale 21 settembre 2020, n. 30 (*Istituzione dei parchi naturali regionali "Costa Ripagnola" e "Mar Piccolo"*) e che, a tutt'oggi, non risulta che sia stato costituito l'Ente Gestore di cui all'art. 19 di detta Legge regionale né che sia stato approvato il Piano del Parco di cui al successivo art. 21.

Pertanto, allo stato, non è dato individuare con esattezza quali siano i criteri di tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali e antropologici all'interno del Parco stesso.

È tuttavia ragionevole assumere che essi siano sostanzialmente coincidenti con quelli del SIC "Mar Piccolo", con il quale il Parco condivide gran parte del proprio territorio e che, soprattutto, ne costituisce senz'altro l'elemento caratterizzante.

Di conseguenza, per gli stessi motivi richiamati innanzi e indicati nel dettaglio nella documentazione a corredo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), il Proponente ritiene che gli impatti su atmosfera, rumore, traffico veicolare possano essere considerati poco significativi mentre i restanti impatti individuati dallo Studio di Impatto Ambientale possano essere considerati irrilevanti.